Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 maggio 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1949, n. 166.
Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358, è così modificato:

« Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano ».

Art. 2.

Gli appuntati ed i carabinieri reduci dalla prigionia o dalla deportazione, o comunque legittimamente impediti per eventi bellici, che non hanno potuto partecipare ad uno dei concorsi banditi dopo il loro rimpatrio per avere superato il prescritto limite di età, possono prendere parte ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali dell'anno scolastico 1948-49 e 1949-50 semprechè siano in possesso, alla data di inizio del corso, degli altri requisiti previsti dall'art. 8 del regio decreto 7 marzo 1940, n. 339, quale risulta modificato dal regio decreto 27 giugno 1941, n. 769, e non avessero superato il 35° anno di età alla data della cattura o della deportazione.

Art. 3.

Agli appuntati ed ai carabinieri di cui al precedente articolo, che termineranno con esito favorevole il corso, sarà attribuita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità, che sarebbe loro spettata qualora avessero frequentato il corso allievi sottufficiali 1946-47 oppure quello 1947-48, a seconda che risultino in possesso degli altri requisiti richiamati nel precedente art. 2, rispettivamente alla data di inizio del corso 1946-47 oppure di quello 1947-48.

Gli effetti economici della loro nomina a sottufficiale decorreranno dalla data sotto la quale saranno nominati sottufficiali gli allievi dei corsi 1948-49 e 1949-50.

Ai fini dell'anzianità relativa, la posizione di ruolo dei militari di cui al primo comma del presente articolo e quella dei militari dei corsi 1946-47 e 1947-48, sarà stabilita sulla base del punto di graduatoria da ciascuno riportato al termine dei rispettivi corsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 marzo 1949, n. 167.
Modificazioni all'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 5 aprile 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 6 aprile 1949, n. 168.
Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni rimborsabili, entro il limite massimo di lire 900 milioni, per provvedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane.

Le anticipazioni concesse saranno rimborsate dalla società in venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1951, in altrettante annualità posticipate, comprensive degli interessi nella misura del 5 per cento.

Art. 2.

Mediante convenzione, che in conformità dello schema allegato sarà stipulata con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno stabilite le modalità e le garanzie relative alle anticipazioni di cui al precedente articolo e alla fornitura del nuovo materiale rotabile.

Con legge successiva sarà stabilita la misura del fondo di rinnovo per il materiale rotabile di cui all'art. 1, fondo da costituire a carico dello Stato, a partire dall'anno successivo alla data di immissione in servizio del materiale stesso.

Art. 3.

La somma di lire 900 milioni, di cui all'art. 1, sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio finanziario 1948-49 e di lire 450 milioni nell'esercizio 1949-50.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

ALLEGATO

Schema di convenzione con la Società italiana strade ferrate del Mediterraneo per regolare l'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane.

Premesso:

che, mediante convenzione 10 luglio 1926, approvata e resa esecutoria con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, furono modificate e integrate le precedenti convenzioni intervenute con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane;

che con legge 6 aprile 1949, n. 168, il Ministro per i trasporti è stato autorizzato a concedere alla Società anzidetta anticipazioni rimborsabili in venti anni al tasso del 5 per cento, entro il limite massimo di L. 900 milioni, per provvedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane;

che in conformità del disposto dell'art. 2 della legge anzidetta occorre stabilire mediante convenzione, le modalità e le garanzie relative alle anticipazioni di cui sopra e alla fornitura del nuovo materiale rotabile, e definire inoltre gli altri rapporti fra lo Stato e la concessionaria in dipendenza della fornitura stessa;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, da me ufficiale rogante personalmente conosciute, mentre confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo si obbliga ad acquistare ed a mettere in servizio sulle ferrovie calabro-lucane, entro il 31 dicembre 1950, n. 25 nuove automotrici, di cui 10 di tipo articolato e 15 a carrelli, in conformità delle proposte presentate con domanda 11 dicembre 1947.

Ove concorrano giustificati motivi, saranno accordate per il compimento della fornitura, se richieste prima del 31 dicembre 1950, proroghe che nel loro insieme non eccedano il periodo di dodici mesi.

La Società presenterà per l'approvazione governativa, entro due mesi dalla data del decreto di approvazione della presente convenzione, i disegni di esecuzione dei due tipi di automotrici da acquistare, coi relativi preventivi di spesa.

Art. 2.

L'ordinazione, da passare alle ditte costruttrici, delle varie unità di materiale rotabile, secondo i tipi approvati, sarà di spettanza della concessionaria Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, previa apposita autorizzazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in seguito ad esame ed approvazione, da parte di esso, dei prezzi offerti dalle ditte medesime.

Art. 3.

E' fatto obbligo alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo di tenere tempestivamente informato l'Ispettorato generale della data precisa a decorrere dalla quale sa-

ranno iniziati i lavori di costruzione delle nuove unità di materiale rotabile nelle fabbriche costruttrici, e del ritmo con il quale i lavori stessi saranno successivamente proseguiti, allo scopo di poter esercitare sopra luogo la necessaria vigilanza. All'uopo resta convenuto che tale sorveglianza verrà effettuata in modo continuativo, oltre che dai rappresentanti sociali, anche dai funzionari governativi a ciò delegati, particolarmente con il loro intervento alle prove di resistenza e di collaudo dei vari materiali metallici impiegati nelle costruzioni: prove da eseguirsi ai sensi ed in conformità delle disposizioni del capitolato d'oneri generale delle Ferrovie dello Stato per la fornitura del materiale rotabile, nonchè degli altri capitolati speciali in materia, editi dalla Direzione generale - servizio materiale e trazione - Ferrovie dello Stato.

La stessa Commissione, composta di funzionari governativi e sociali, s'intende pure incaricata dell'effettuazione delle visite di verifica e delle prove di collaudo per l'ammissione in servizio delle singole unità di materiale rotabile costruito.

Art. 4.

Per la fornitura del materiale di cui all'art. 1, il Ministero dei trasporti concederà alla Società mediterranea, a seguito di presentazione dei relativi documenti, anticipazioni proporzionali ai pagamenti che essa deve effettuare alle case costruttrici, ragguagliate cioè alle spese risultanti dai preventivi approvati a norma del secondo comma dello stesso art. 1.

Art. 5.

Il rimborso allo Stato del complessivo importo delle anticipazioni concesse sarà effettuato dalla Società in venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1951, in altrettante annualità posticipate, comprensive degli interessi nella misura del 5 per cento.

In caso di ritardato pagamento la concessionaria dovrà corrispondere gli interessi di mora nella misura del 10 per cento.

Il Ministero dei trasporti potrà rivalersi di quanto dovuto dalla Società sulle somme che siano ad essa accreditate a qualsiasi titolo, e, in caso d'insufficienza, anche sui prodotti dell'esercizio delle ferrovie calabro-lucane, a termini dell'articolo 202 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 24 della convenzione 10 luglio 1926 gli interessi sul capitale investito nel materiale rotabile acquistato a norma della presente convenzione, interessi da comprendere nei conti economici di esercizio, a decorrere dal 1° gennaio 1951, saranno calcolati al tasso del 5 per cento, per la parte di spesa corrispondente all'importo delle anticipazioni concesse a norma del precedente art. 4.

La parte di spesa non coperta dalle anticipazioni anzidette sarà compresa nei conti economici di esercizio degli anni nei quali la spesa medesima sarà sostenuta, a titolo di parziale rinnovo del materiale esistente da mettere fuori uso. Sulla spesa anzidetta non sarà peraltro computata la quota del 2,50 per cento di cui alla lettera *a*) dell'art. 24 della convenzione.

Art. 7.

In caso di decadenza o di riscatto a termini degli articoli 16 e 42 della convenzione 10 luglio 1926, l'Amministrazione avrà facoltà di dedurre, in tutto o in parte, dalle somme eventualmente spettanti alla concessionaria l'importo capitale non ancora rimborsato sulle anticipazioni concesse, restando corrispondentemente estinto o ridotto il residuo debito della concessionaria medesima.

Art. 8.

Per tutto quanto non è contraddetto dal presente atto, restano pienamente validi i patti contenuti nella convenzione 10 luglio 1926.

Art. 9.

Tutte le spese per la stipula del presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del concessionario.

L'atto stesso sarà registrato col solo pagamento del diritto fisso, e non sarà valido e definitivo nei riguardi dello Stato se non dopo approvato con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
CORBELLINI

LEGGE 9 aprile 1949 n. 169.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Ente autonomo Volturno di Napoli un'anticipazione di L. 184.843.000 per provvedere a particolari esigenze della gestione dell'Ente medesimo.

Art. 2.

L'Ente autonomo Volturno rimborserà l'anticipazione di cui all'articolo precedente mediante 40 semestralità posticipate, a far luogo dal 1° gennaio 1952, al tasso del 5 per cento.

Art. 3.

Alla copertura della spesa derivante dalla anticipazione di cui ai precedenti articoli, si provvederà con le disponibilità residue del capitolo 793 aggiunto « Anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alle Imprese industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato per forniture, ecc. » inscritte in bilancio in dipendenza delle autorizzazioni disposte con i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 10 agosto 1945, n. 526 e col decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1306.

La suddetta somma di L. 184.843.000 sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario, da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — LOMBARDO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 170.

Applicazione dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, concernente il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine o di altri ordigni esplosivi in mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, che stabilisce il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle

mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare, ed in particolare l'art. 3 di esso;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare per acquistare, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, il diritto ai benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai componenti gli stati maggiori o gli equipaggi delle navi adibite al dragaggio delle mine in mare e dagli appartenenti, come elementi costitutivi, ai « Nuclei sminamento porti » od ai « Gruppi disattivazione mine » costituiti presso i Comandi marittimi costieri della Marina militare;

b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni novanta, anche se non consecutivi.

Tale periodo minimo non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti allo espletamento dei servizi predetti.

Art. 2.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 dovrà farsi constare in apposite dichiarazioni da rilasciarsi a cura dei Comandi navali del dragaggio o dei Comandi marittimi costieri competenti, e dalle quali risultino:

a) le generalità dell'interessato;

b) la sua qualità di componente lo stato maggiore o l'equipaggio di una nave adibita al dragaggio o di appartenente, quale elemento costitutivo, ad un « Nucleo sminamento porti » o ad un « Gruppo disattivazione mine »;

c) il numero delle giornate di presenza a bordo o presso il nucleo od il gruppo.

Art. 3.

Ai fini del computo di cui al comma c) del precedente art. 2 i Comandi navali del dragaggio ed i Comandi marittimi costieri si atterranno alle risultanze dei fogli assegni o paghe del personale a bordo o presso i nuclei o gruppi citati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste (U.R.S.S.) deve essere espresso in lire italiane oppure in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline.

Le fatture relative a merci provenienti dall'Italia ed esportate nell'U.R.S.S., devono essere stilate in lire italiane oppure in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline.

Nelle stesse valute devono essere espressi tutti gli altri pagamenti di cui è ammesso il regolamento tra i due Paesi.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuarsi, di merci provenienti dall'U.R.S.S., o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche nell'U.R.S.S., è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire italiane alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori nell'U.R.S.S. degli importi in lire italiane versati ai sensi del precedente art. 2 è effettuato mediante accreditamento nel

conto in lire italiane aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca di Stato dell'U.R.S.S.

L'Ufficio italiano dei cambi invia alla Banca di Stato dell'U.R.S.S. ordini di pagamento espressi in lire italiane.

La Banca di Stato dell'U.R.S.S. effettua i pagamenti in favore dei creditori nell'U.R.S.S. utilizzando le disponibilità esistenti nel conto in lire italiane aperto presso la Banca stessa a nome dell'Ufficio italiano dei cambi e derivanti dai versamenti eseguiti da debitori nell'U.R.S.S. in favore di creditori in Italia e dal finanziamento concesso dalla Banca di Stato dell'U.R.S.S., seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori in Italia.

Il versamento da parte dei debitori in Italia dell'equivalente in lire italiane dei debiti espressi in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline è effettuato come segue:

per i debiti espressi in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri: al cambio medio tra: 1) la quotazione media mensile rispettivamente del dollaro U.S.A. o del franco svizzero, calcolata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno del versamento e: 2) la quotazione di chiusura rispettivamente del dollaro U.S.A. o del franco svizzero, alla Borsa di Roma, nel giorno precedente quello del versamento, per le negoziazioni delle dette valute previste dal punto 2) dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

per i debiti espressi in lire sterline: al cambio medio tra: 1) la quotazione media mensile, moltiplicata per 4,03, del dollaro U.S.A., calcolata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno del versamento e: 2) la quotazione di chiusura, moltiplicata per 4,03, del dollaro U.S.A., alla Borsa di Roma, nel giorno precedente quello del versamento, per le negoziazioni della detta valuta previste dal punto 2) dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Le eventuali differenze di cambio che si producano in dipendenza del pagamento di debiti espressi in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline sono regolate dal debitore mediante versamento nel conto in lire italiane aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca di Stato dell'U.R.S.S.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salva specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori in Italia delle somme versate dai debitori nell'U.R.S.S. è effettuato mediante accreditamento del controvalore in lire italiane nel conto in lire italiane aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banca di Stato dell'U.R.S.S.

La Banca di Stato dell'U.R.S.S. invia all'Ufficio italiano dei cambi ordini di pagamento espressi in lire italiane.

L'Ufficio italiano dei cambi effettua i pagamenti in favore dei creditori in Italia utilizzando le disponibilità esistenti nel conto in lire italiane aperto a nome della Banca di Stato dell'U.R.S.S. presso lo stesso Ufficio italiano dei cambi e derivanti dai versamenti eseguiti da debitori in Italia in favore di creditori nell'U.R.S.S. e dal finanziamento concesso dall'Ufficio italiano dei cambi, seguendo l'ordine cronologico degli ordini di pagamento in lire italiane emessi dalla Banca di Stato dell'U.R.S.S. e nei limiti delle predette disponibilità.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce proveniente dall'U.R.S.S., è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in lire italiane o in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante; ed il terzo, munito dello stesso visto, è, a cura della dogana, rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso l'U.R.S.S. di merci provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) il prezzo delle cose da esportare espresso in lire italiane o in dollari U.S.A. o in franchi svizzeri o in lire sterline e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di provenienza dell'U.R.S.S. destinate ad essere importate in Italia, deve essere regolato mediante versamento in lire italiane alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza d'importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento, devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banca di Stato dell'U.R.S.S. sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo dell'U.R.S.S. l'11 dicembre 1948.

Art. 12.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni eseguite a partire dall'11 dicembre 1948 ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

(1596)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona monetaria belga.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate nella Zona monetaria belga devono essere espresse in franchi belgi.

Per Zona monetaria belga deve intendersi il Belgio, il Granducato del Lussemburgo, il Congo Belga ed i territori sotto tutela belga del Ruanda-Urundi.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie e provenienti dalla Zona monetaria belga, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nella Zona monetaria belga, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti nella Zona monetaria belga degli importi in lire italiane versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente

articolo è effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles e derivanti dai versamenti in franchi belgi eseguiti dai debitori residenti nella Zona monetaria belga in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali.

Il versamento da parte dei debitori residenti in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme espresse in franchi belgi è effettuato al cambio risultante dal rapporto tra la parità in franchi belgi del dollaro degli Stati Uniti d'America, accettata dal Fondo monetario internazionale (franchi belgi 43,8275 per un dollaro U.S.A.), ed il corso medio in lire italiane del dollaro degli Stati Uniti d'America calcolato dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità alle norme del comma seguente.

Il corso medio in lire italiane del dollaro degli Stati Uniti d'America è stabilito dall'Ufficio suddetto il dieci, il venti e l'ultimo giorno di ogni mese calcolando la media tra la quotazione media mensile del dollaro fissata secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e la media delle quotazioni di chiusura del dollaro verificatesi nella decade precedente presso la Borsa di Roma ai sensi del punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Il cambio del franco belga così fissato il dieci, il venti o l'ultimo giorno di ogni mese è valido per i dieci giorni successivi e rimane immutato fintanto che non vi siano variazioni che comportino una differenza superiore al 2 per cento.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in franchi belgi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori residenti in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in franchi belgi dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique in regolamento di debiti stilati in lire italiane, è effettuato al cambio in lire italiane del franco belga stabilito in conformità del secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 3 in vigore il giorno in cui l'Ufficio italiano dei cambi riceve dalla Banque Nationale de Belgique l'avviso di versamento relativo.

Il pagamento ai creditori residenti in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in franchi belgi citato al comma precedente, in regolamento di debiti stilati in franchi belgi, è effettuato al cambio in lire italiane del franco belga stabilito in conformità del secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 3 in vigore il giorno dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 5.

Su benestare del Ministero del commercio con l'estero, possono essere autorizzati scambi di merci con la Zona monetaria belga sotto forma di operazioni di reciprocità.

Per il regolamento delle merci importate dalla Zona monetaria belga in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, non si applicano le disposizioni riguardanti il cambio di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Coloro che devono provvedere al pagamento delle merci e delle spese accessorie anzidette sono tenuti ad effettuare il versamento, presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in franchi belgi da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme rappresentanti i pagamenti di merci italiane esportate nella Zona monetaria belga in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 6.

I pagamenti indicati nei precedenti articoli 2 e 5 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 7.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 8.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Zona monetaria belga, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in franchi belgi;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 9.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Zona monetaria belga deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta può essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che sono determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso deve farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo deve di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 10.

All'atto della esportazione in via definitiva verso la Zona monetaria belga di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in franchi belgi e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia deve essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

All'atto della esportazione in via temporanea verso la Zona monetaria belga di merci originarie e provenienti dall'Italia l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana, in luogo della denuncia di cui al secondo comma del presente articolo, il benestare rilasciato dalla competente filiale della Banca d'Italia.

Art. 11.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Zona monetaria belga, destinate ad essere importate in Italia, deve essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 12.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 13.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra il Governo italiano e il Governo belga il 31 dicembre 1948.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 25 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1948, n. 285.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 dicembre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(1595)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1949.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, riflettente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti gli articoli 31 e 37 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreti Ministeriali 24 marzo 1946 e 9 settembre 1948;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 aprile 1949;

Decreta:

I signori dott. Gaetano Balducci, dott. Gino Bolaffi e dott. Luigi Ricci sono nominati consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1949-1952.

I signori dott. Pietro D'Angelo, dott. Enrico Lombardi e dott. Alfredo Salimei sono nominati sindaci effettivi, ed i signori rag. Remo Alfonsi e rag. Alfredo Sillani sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto predetto per lo stesso periodo di tempo.

Il sindaco effettivo, dott. Pietro D'Angelo, è designato quale presidente del Collegio sindacale ed incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali. In caso di assenza od impedimento del dott. Pietro D'Angelo, è incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali il sindaco effettivo dott. Alfredo Salimei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

(1527)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1949.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, riflettente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 46 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 aprile 1949;

Decreta:

Il dott. Attilio Nardi è nominato sindaco effettivo ed il dott. Ugo Camera è nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per il triennio 1949-1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

(1528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 29 aprile 1949:

Mainelli Antonio, notaio residente nel comune di Cantalupo nel Sannio, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Civita Campomarano, stesso distretto;

Rulli Ubaldo, notaio residente nel comune di Cupello, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Chieti;

Paolicelli Donato, notaio residente nel comune di Poggio Imperiale, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Apricena, stesso distretto;

Bonesi Renato, notaio residente nel comune di Scansano, distretto notarile di Grosseto, è traslocato nel comune di Grosseto;

Testa Umberto, notaio residente nel comune di Morrovalle, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Macerata;

Cargnelli Simon Pietro, notaio residente nel comune di Gemona del Friuli, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Tricesimo, stesso distretto.

(1611)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1949, registro n. 13 Interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Venezia di un mutuo di L. 28.030.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1612)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca dei decreti Ministeriali concernenti la gestione straordinaria della cooperativa di consumo « La Fratellanza », con sede in Cerrione e la messa in liquidazione e nomina del liquidatore della società stessa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 aprile 1949, sono stati revocati i decreti Ministeriali in data 20 agosto 1941, 5 gennaio e 25 novembre 1942, e 19 gennaio 1943 relativi rispettivamente alla gestione straordinaria della cooperativa di consumo « La Fratellanza », con sede in Cerrione frazione di Vergnasco) ed alla messa in liquidazione ed alla nomina del liquidatore della società stessa ed è stato nominato commissario della predetta cooperativa il signor Edoardo Biollino fu Benedetto con il preciso compito di provvedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi dell'ente.

(1512)

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo « Unione », con sede in Carlentini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1949, i poteri conferiti al sig. Carmelo Tabacco, commissario della Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo « Unione », con sede in Carlentini, sono stati prorogati al 15 giugno 1949.

(1514)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 26 aprile 1949, è stata prorogata fino al 29 ottobre 1949, la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta, affidata all'avv. Angelo Cordaro.

(1551)

Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto case popolari di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 26 aprile 1949, è stata prorogata fino al 29 ottobre 1949, la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto case popolari di Palermo, affidata al commissario on. Guido Russo Perez ed al vice commissario avv. Santi Guido Cacopardo.

(1552)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 23 aprile 1949, il rag. Enrico Ferracci è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

(1553)

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Ferrara

Con decreto Ministeriale 23 aprile 1949, n. 2940/498, previa decisione sulle opposizioni presentate, e con le modifiche e prescrizioni di cui al decreto medesimo, è approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Ferrara, vistato in sei planimetrie in scala 1:1000 ed annesse norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(1584)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 40.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data: 22 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Castagnoli Alessandro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1677 — Data: 22 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Castagnoli Alessandro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 36 — Capitale L. 8700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2985 — Data: 25 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Castagnoli Alessandro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 6 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2507 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Banco di Roma - Filiale di Bari — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 — Data: 18 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Di Grazia Carmelo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2034 — Data: 3 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cantisani Giovancrisostomo fu Giovancrisostomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 31 — Capitale L. 61.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2035 — Data: 3 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cantisani Giovancrisostomo fu Giovancrisostomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 28 — Capitale L. 64.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2036 — Data: 3 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Cantisani Giovancrisostomo fu Giovancrisostomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 12 — Capitale L. 57.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2037 — Data: 3 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazionte: Cantisani Giovancrisostomo fu Giovancrisostomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 16 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Ascioti Michele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 15 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Caporali Natale fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 15 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Caporali Natale fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 5 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 907 — Data: 29 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Fusco Felicia di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 8 — Capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 11 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Piazza Beniamino di Mario — Titoli del Debito pubblico: Comuni di Sicilia, nominativi 1 — Rendita L. 218,53.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 19 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Gemmato Carlo di Saverio — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17461 — Data: 21 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Carbone Gio. Batta fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1519)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 98

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 3 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,875
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	76 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,25
Id. 5 % 1936	95,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,025
Id. 5 % convertiti 1951	100,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 3 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma), della estensione di ettari 316 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1947, viene revocata.

(1570)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Visti i decreti Ministeriali 20 marzo 1948 e 30 giugno 1948, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1948 e n. 184 del 10 agosto 1948, con i quali è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso al 30 giugno 1948 ed al 30 settembre 1948;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 7, lettera *d*), del predetto decreto Ministeriale 5 novembre 1947, riguardante la composizione della Commissione esaminatrice, elevando da quattro a sei il numero dei professori universitari o di istituti equiparati;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 dicembre 1946, n. 623, riguardante i compensi delle Commissioni, Consigli e Comitati istituiti presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7 del decreto Ministeriale 5 novembre 1947 nelle premesse è così modificato:

« La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e sarà composta:

a) da un direttore generale del Ministero;

b) da un ispettore generale o da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un direttore capo divisione del Ministero;

d) da sei professori di università o di istituti equiparati ».

Art. 2.

A far parte della Commissione esaminatrice sono chiamati i signori:

Presidente:

prof. ing. Luigi Gerbella, direttore generale del Ministero;

Membri:

prof. ing. Aristide Giannelli, ordinario di scienza delle costruzioni nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

prof. ing. Francesco Roma, ordinario di impianti industriali dell'Università di Bologna;

prof. ing. Enrico Astuni, incaricato di elettrotecnica nell'Università di Roma;

prof. ing. Gino Parolini, incaricato di fisica tecnica nell'Università di Roma;

prof. dott. Onello Onelli, incaricato di lingua francese nell'Università di Roma;

prof. dott. Enrico De Portu, incaricato di lingua tedesca nell'Università di Roma;

dott. ing. Angelo Sabella, ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

dott. Giuseppe Ciccarone, capo divisione del Ministero.

Le mansioni di segretario saranno svolte dal dott. Ludovico Cosci, segretario capo di 1ª classe del Corpo delle miniere.

Art. 3.

Ai componenti ed al segretario della Commissione sarà corrisposto, per i giorni di adunanza, un gettone di presenza di lire centoventicinque.

Art. 4.

La spesa relativa graverà sul cap. 9 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1948-49 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1949
Registro n. 3, *foglio n.* 36.

(1588)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati della specializzazione in chimica agraria del concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 198, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci;

Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che degli stessi posti due sono stati assegnati alla specializzazione in chimica agraria;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1948, registro n. 21, foglio n. 13, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in chimica agraria;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1948, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in chimica agraria;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice per la specializzazione in chimica agraria, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 11 del bando del concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati della specializzazione in chimica agraria del concorso per titoli e per esami a sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato ai reduci, indetto col decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

Il dott. Gattorta Giuseppe, unico partecipante che ha superato le prove di esame, è dichiarato vincitore della specializzazione in chimica agraria, con la votazione complessiva di 17/30 ottenuta nella valutazione dei titoli e nelle prove di esame, rimanendo scoperto uno dei due posti assegnati alla specializzazione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 10, *foglio n.* 335. — GIORDANO

(1586)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli ed esami, a settantacinque posti di perito industriale aggiunto, grado 11° di gruppo B di 1ª categoria, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 aprile 1940, n. 288;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 619;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 28756/12106 del 10 dicembre 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a settantacinque posti di perito industriale aggiunto, grado 11° del ruolo di gruppo *B* di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di perito industriale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo per coloro che frequentarono, superandone il relativo esame finale, il corso di specializzazione per dirigenti delle telecomunicazioni, tenutosi presso l'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni nell'anno 1945, i quali potranno partecipare al concorso anche se in possesso di altra licenza di scuola media superiore.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico, e ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

A norma del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Ai sensi del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, e del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, che abbiano prestato, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni del ruolo di gruppo *B*.

Ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 619, si prescinde, inoltre, dal limite di età per coloro che, alla data del presente decreto, prestino servizio da almeno cinque anni, con qualsiasi qualifica, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 2° - Divisione 1ª, Ufficio concorsi,

e corredate dei documenti relativi, dovranno essere consegnate o spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tutti i documenti debbono essere uniti alla domanda. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale; in tale caso dovrà essere prodotto un certificato, in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

I candidati che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno presentare le domande documentate, nel suddetto termine di giorni sessanta, alle Direzioni provinciali e, per l'Amministrazione centrale, ai servizi od uffici autonomi da cui dipendono, che le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, esprimendo, per ciascun concorrente, il proprio parere circa l'ammissibilità al concorso.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto (originale, o copia autentica debitamente legalizzata o certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, debitamente legalizzato);

c) certificato, debitamente legalizzato, con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie di esame, se già non risultino dal documento di cui alla precedente lettera *b*);

d) altri eventuali titoli di studio, certificati di esami sostenuti presso amministrazioni pubbliche, certificati di servizi prestati presso amministrazioni pubbliche o ditte private, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti, e, comunque, altri titoli che i candidati ritengano opportuno produrre ai fini del concorso;

e) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

f) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

g) certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal Prefetto;

h) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

i) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati o invalidi di guerra, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

l) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare, ed, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la prescritta legalizzazione.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

A norma del decreto legislativo 25 giugno 1945, n. 13, sono esclusi dal beneficio i combattenti della guerra civile di Spagna.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da un'attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rlasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I partigiani combattenti ed i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione dovranno comprovare il possesso di tali qualifiche con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi di guerra o per fatti di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra, ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui ai due precedenti comma, intestato a nome del padre;

m) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, per gli aspiranti coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *m)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *m)*, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

I concorrenti, che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *l)*, *m)*, del precedente art. 5 e copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per fruire del beneficio dell'esenzione del limite di età, di cui all'art. 3, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

La copia dello stato matricolare ed il certificato di cui ai precedenti comma non sono richiesti per i concorrenti alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti, di cui alle lettere *a)*, *g)*, *i)*, del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti, che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono avvalersi, per la documentazione, delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un magistrato del Consiglio di Stato di grado non inferiore al 6°, presidente, di due professori di scuole medie superiori e di due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale in base ai programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Per la terza prova scritta la Commissione esaminatrice detterà tre temi, uno per le telecomunicazioni, il secondo per le macchine e la tecnologia, il terzo per gli impianti e le misure elettriche.

Il concorrente dovrà svolgere uno solo dei tre temi a sua scelta.

Ciascuna prova scritta consterà di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti meriti che verranno stabiliti dalla Commissione; essa disporrà al riguardo complessivamente di dieci punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto riportato in quella orale e di quello ottenuto per i titoli presentati.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con un assegno mensile da stabilire, non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° di gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Coloro che, alla fine del periodo di prova, otterranno il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati periti industriali aggiunti (grado 11° di gruppo *B* di 1ª categoria), con le competenze spettanti a tale grado.

Coloro che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo verranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1949
Registro Poste n. 10, foglio n. 160. — MANZELLA

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª prova. — *Matematica e fisica industriale*:

a) Matematica:

1) Equazioni di I e II grado, biquadratiche. Trigonometria piana. Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche, trigonometriche e del regolo calcolatore.

2) Nozioni sui numeri complessi. Concetto di grandezze scalari e vettoriali.

3) Concetto di funzione di una variabile e corrispondente rappresentazione grafica.

b) Fisica industriale:

1) Meccanica Cinematica: Moto di un punto. Moto rettilineo uniforme e moto uniformemente vario. Velocità ed accelerazione. Moto circolare uniforme e moto armonico. Moto di un sistema rigido. Moto di traslazione, di rotazione ed elicoidale.

Statica: Nozione di forza. Equilibrio. Composizione e decomposizione di forze. Momenti delle forze. Coppie. Poligono funicolare. Equilibrio di corpi vincolati. Centri di gravità. Momenti d'inerzia.

Dinamica: Leggi fondamentali. Massa. Impulso e quantità di moto. Lavoro di una forza. Lavoro di una coppia. Unità di misura. Energia di moto e di posizione. Principio della conservazione della energia meccanica. Potenza e sua misura. Nozioni sull'urto dei corpi. Principali unità di misura meccaniche. Nozioni sull'attrito.

Nozioni fondamentali di resistenza dei materiali: Carico e grado di sicurezza. Sollecitazioni semplici. Studio elementare della flessione delle travi. Sollecitazione a presso flessione. Applicazioni al calcolo delle travi e di organi meccanici nei casi più semplici. Chiodature.

2) Termologia e termodinamica. Equazione. Caratteristica dei gas. Quantità di calore, caloria, calore specifico. Conduzione, irradiazione, convenzione. Isolamento termico. Cambiamenti di stato. Calore di trasformazione. Temperatura critica. Vapori saturi e non saturi. Il primo principio della termodinamica. Equivalente meccanico della caloria. Principio della conservazione dell'energia. Cenni sul secondo principio della termodinamica. Concetto di trasformazione. Combustione e combustibili. Controllo della combustione. Motori termici.

3) Nozioni elementari di acustica. Produzione e propagazione dei suoni. Caratteristiche dei suoni. Voce ed udito.

4) Nozioni elementari ottica. Sorgenti luminose. Natura e propagazione della luce. Riflessione e rifrazione. Prismi e lenti.

2ª prova. — *Elettrotecnica:*

a) Fondamenti di elettrotecnica:

Corrente continua. Voltaggio, amperaggio, resistenza. Legge di Ohm e leggi di Joule. Effetti della corrente calorifico, magnetico, elettrolitico. Leggi dell'induzione elettromagnetica. F. e. m. indotta. Correnti indotte. Auto e Mutua induzione. Circuito magnetico. Induttanza e capacità. Correnti alternate. F e.m. e correnti sinusoidali. Valore massimo. Frequenza. Valore efficace. Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Condizioni di risonanza. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza. Sistemi trifasi e loro concatenamento. Potenza di un sistema trifase. Campo rotante Ferraris. La corrente nei gas, ionizzazione, scariche elettriche. Cenno sui fenomeni termoionici e sui diodi e triodi.

b) Cognizioni elementari di Macchine elettriche:

1) Generatrici di corrente continua: Indotti a tamburo e ad anello di Pacinotti. Eccitazione. F. e.m. generate. Potenza, rendimento e perdite. Regolazione della tensione.

2) Generatrici di corrente alternata: Generalità sugli alternatori. Induttore ed indotto. Avvolgimenti. Regolazione della tensione. F. e.m. e potenza.

3) Motori a corrente continua: vari tipi. Avviamento e regolazione.

4) Motori a corrente alternata. Principio e funzionamento di motori sincroni e dei motori asincroni. Motori monofasi a induzione e a collettore.

5) Trasformatori: Struttura e funzionamento. Autotrasformatori.

6) Conversione di corrente: Gruppi motore-dinamo. Convertitrici. Raddrizzatori a vapore di mercurio e ad ossidi metallici.

7) Pile e accumulatori Accumulatori al piombo e al ferro-nichel. Scarica e carica degli accumulatori. Capacità e rendimento. Vari tipi di pile.

3ª prova (a scelta del candidato).

Telecomunicazioni:

Onde elettromagnetiche. Propagazione delle onde. Velocità, frequenza e lunghezza d'onda. Circuiti a costanti concentrate e circuiti a costanti uniformemente distribuite, applicazione ad essi di f.e.m. costante e di f.e.m. alternata sinusoidale. Impedenza, risonanza. Teoria elementare della propagazione delle correnti sulle linee e sulle antenne. Impedenza caratteristica. Attenuazione e distorsione. Circuiti oscillanti, accoppiamenti. Modulazione e demodulazione. Tubi termoionici a due o più elettrodi. Caratteristiche e loro impiego come generatori, amplificatori e rivelatori. Fenomeni piezoelettrici. Cenni sui filtri elettrici. Unità di misura e campioni di grandezze elettriche. Galvanometri. Amperometri. Voltmetri. Ponte di Wheatstone in c.c. e c.a. Misure di frequenza e lunghezza d'onda. Misure di resistenza, capacità, induttanza, di tensioni e di correnti in a.f.

Macchine e tecnologia:

a) Meccanica applicata alle macchine:

Cenni sulla composizione dei meccanismi. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Rendimento. Attrito fra corpi lubrificati. Attrito nelle coppie rotoidali. Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Trasmissione a ruote a frizioni e dentate. Coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti. Eccentrici. Trasmissione a cingoli. Trasmissione con sistemi articolati. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche. Calcolo di organi meccanici. Cenni sulle velocità critiche degli alberi. Misura sperimentale delle forze del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per il sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, funzioni e calcolo. Regolatori.

b) Macchine idrauliche e termiche:

Trasformazioni principali di gas e vapori quali si presentano nelle motrici a fluido. Loro rappresentazione in coordinante. Pressioni. Volumi. Diagramma di Mollier. Produzione e trasformazione dell'energia nell'interno dell'apparato motore. Cenni sui principali tipi di macchine idrauliche. Pompe. Motori a combustione interna: Combustibili adoperati. Motore a scoppio e Diesel a quattro e a due tempi. Particolari costruttivi. Rendimenti. Cenni di automobilismo.

Ventilatori e compressori: Funzionamento e applicazioni industriali.

c) Tecnologie:

Lavorazione dei legnami. Generalità sui metalli. Fonderia. Forgiatura a freddo e a caldo. Fucine. Aggiustaggio. Forgiatura a caldo. Macchine utensili per i legnami. Macchine utensili per i metalli. Tornio parallelo. Tornio a revolver. Alesatrici. Trapano. Limatrice. Piallatrice. Stozzatrice. Macchine per la lavorazione delle lamiere. Fresatrice universale e lavorazioni relative. Torni automatici. Mole. Rettificatrici. Macchine per affilare. Macchine per filettature di precisione. Leghe speciali per il taglio dei metalli. Forni speciali per la fusione della ghisa. Fonderia della ghisa, dell'acciaio e dell'alluminio Processi di saldatura. Controllo della precisione dei meccanismi. Tolleranze. Fabbricazione dei fili e delle corde per line elettriche.

Prove sui materiali Prove di torsione. Prove di durezza. Prove di usura. Macchine per prove all'urto a flessione ed a trazione. Proprietà tecnologiche (tenacità, malleabilità, ecc.).

Prove di piegamento e fucinatura. Trattamento dei materiali metallici. Diagrammi di equilibrio. Diagramma ferro-carbonio. Strutture corrispondenti. Trattamenti degli acciai. Cementazione e nitrurazione. Bronzi. Ottoni. Trattamenti relativi.

Impianti e misure elettriche:

a) Impianti di produzione e trasformazione:

Produzione dell'energia elettrica. Schemi generali. Quadri di distribuzione e di manovra. Apparecchi di misura. Apparecchi di protezione. Apparecchi di regolazione. Sottostazioni di trasformazione e conversione.

b) Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica:

Induttanza e capacità delle linee. Cenni sui loro effetti. Costruzione delle linee. Conduttori. Isolatori. Pali. Sostegni. Sistemi di distribuzione a tensione costante. Reti di distribuzione. Vari tipi di cavi e loro posa. Cenno sulle principali caratteristiche degli impianti di trazione elettrica.

c) Impianti di illuminazione e forza motrice:

Generalità sugli impianti. Tipi di lampade. Impianti di forza motrice. Protezione degli edifici delle scariche atmosferiche.

d) Misure elettriche generali:

Unità di misura e campioni di grandezza elettriche. Cassette di resistenza. Galvanometri. Amperometri e Voltmetri in c.c. e c.a. Ponte di Wheatstone. Ponte doppio di Thomson. Ohmetri. Misure di potenza. Wattometri. Determinazione del fattore di potenza. Misure di frequenza. Contatori monofasi e trifasi. Misure di capacità e induttanza. Cenni sulle misure di collaudo dei materiali e del macchinario elettrico.

PROVA ORALE

Le stesse materie di cui alle prove scritte, più nozioni di contabilità generale dello Stato.

(1558)

Il Ministro: JERVOLINO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.